

n. 1158/11 R.G.N.R.
n. 4277/14 R.G.G.I.P.
n. 23/15 R. Sent.

Data sentenza: 13 gennaio 2015
Data deposito: 19 GEN. 2015
Data irrevocabilità

n. Camp. Pen.
n. Es. P.M.
Redatta scheda il



TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
(ART. 425 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Paola Moscaroli
all'udienza preliminare del 13 gennaio 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

GIANGIACOMI Bruno, nato il 20/12/1950 a Camerata Picena e residente a
Montemarciano in Via dei Lanci n. 70, ivi elettivamente domiciliato, **PRESENTE**;

Difensore di fiducia Avv. **MARCELLINI Marcello**, del Foro di Ancona, con studio legale
in
Via Carducci n. 8. Ancona;

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 595 Co. 10 e 30 c.p. perché, mediante delle dichiarazioni rese al
quotidiano "Corriere Adriatico" e riportate nell' articolo "Nomadi sul lungomare nell'area
sosta camper" del 30.10.2010, nonché al quotidiano on line "60019.it Senigallia Notizie" il
23.10.2010, offendeva l'onore ed il decoro di **FABBRACCI Pierluigi**, **MAIOLATESI**
Claudio, **BARTOZZI Laura**, **ROSSETTI Debora**, **LAMMOGLIA Marcello**, **SANTENI**

I

Simona, ZOPPI Debora e MENGHINI Francesco, quali appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Montemarciano, riferendo che in merito all'occupazione di un'area di sosta camper da parte di nomadi con roulotte non fosse stato fatto nulla per allontanarli. Invero, gli operatori della Polizia Municipale intervenuti, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri, procedevano alla loro identificazione nonché a regolarizzare la loro presenza.

In Montemarciano, il 23.10.2010.

Con l'intervento del P.M. dott. R. Lioniello e del difensore dell'imputato avv. M. Marcellini.

Le parti hanno concluso come segue:

il P.M.: insiste nella richiesta di rinvio a giudizio;

il difensore dell'imputato: sentenza di non luogo a procedere.

MOTIVAZIONE

In esito alle indagini preliminari il P.M. in sede chiedeva il rinvio a giudizio di **GIANGIACOMI Bruno** per il reato contestato in epigrafe.

All'odierna udienza preliminare le parti concludevano come sopra precisato e il Giudice pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura.

Gli atti utilizzabili ai fini della decisione consentono di pronunciare il proscioglimento richiesto dalla difesa.

Pacifico è il fatto che il quotidiano il "Corriere Adriatico", nell'articolo "Nomadi sul lungomare nell'area sosta camper" del 30.10.2010, nonché il quotidiano on line "60019.it Senigallia Notizie", il 23.10.2010, abbiano raccolto e riportato dichiarazioni provenienti da GIANGIACOMI Bruno relative ad un utilizzo dell'area di sosta camper tra Marzocca di Senigallia e Marina di Montemarciano.

Nella pubblicazione on line l'autore CECCACCI Luca espone la segnalazione inviata dall'odierno imputato, corredata da documentazione fotografica, secondo cui per circa tre giorni, dal 20 al 23 ottobre 2010, l'area in questione, fruibile nei soli mesi estivi, era stata occupata da veicoli e roulotte di grosse dimensioni, con targhe straniere, all'apparenza abusivi. GIANGIACOMI, nel riferire che, mentre scattava le foto, i proprietari dei mezzi avevano scagliato dei sassi contro di lui, lamentava particolarmente il fatto di aver visto passare anche pattuglie di Carabinieri e Vigili Urbani, senza che questi intervenissero per far sgomberare l'area, e di essersi sentito dire che sarebbe stato inutile elevare multe a persone che poi si sarebbero rese non rintracciabili ed avrebbero dunque omesso il pagamento.

Di identico tenore l'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Corriere Adriatico" del 30.10.2010, che raccoglie la medesima segnalazione e le riportate doglianze del GIANGIACOMI.

Il successivo 23 novembre 2010 FABBRACCI Pierluigi, MAIOLATESI Claudio, BARTOZZI Laura, ROSSETTI Debora, LAMMOGLIA Marcello, SANTENI Simona, ZOPPI Debora e MENGHINI Francesco, quali appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Montemarciano, hanno proposto denuncia-querela nei confronti dell'odierno imputato, esponendo di essere stati diffamati dalla diffusione di una versione, quella indotta dal GIANGIACOMI, non corrispondente alla condotta realmente tenuta dal loro Ufficio nella vicenda dell'occupazione abusiva dell'area camper; i pp.uu.

dichiaravano, infatti, di essere regolarmente intervenuti, con due pattuglie, in supporto a quelle dei Carabinieri, di avere identificato tutti i presenti nell'area e di aver garantito il pagamento, da parte degli occupanti, della tariffa dovuta per la sosta.

Orbene, al di là di ogni questione in merito a tempestività e correttezza dell'intervento delle forze dell'ordine, nelle dichiarazioni del GIANGIACOMI non si ravvisano gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.

L'odierno imputato, invero, si è limitato a segnalare, agli organi di stampa ed all'autorità di pubblica sicurezza (vedi e-mail inviata al Prefetto), una situazione anomala (occupazione abusiva ed estesa di un'area destinata alla sosta camper nel periodo estivo), realmente esistente e protrattasi per almeno due giorni (dal 20 al 22 ottobre, essendo stati i veicoli stranieri fatti allontanare nel mattino del 23); non ha utilizzato espressioni offensive, non ha fatto nominativi, non ha neppure precisato, in effetti, a quale Corpo di Polizia municipale (Falconara, Montemarciano, Marzocca) fossero da riferire le omissioni e/o i ritardi lamentati.

E' possibile, invero, che, nel riferire la sua percezione della vicenda, GIANGIACOMI abbia mancato di informarsi adeguatamente sui tempi e modi degli interventi delle forze dell'ordine. Tale addebito, di natura colposa, non può però configurare l'elemento soggettivo del reato contestato, costituito dal dolo, seppure generico.

Non potendosi ravvisare, in capo all'imputato, nei termini di certezza richiesti per l'affermazione di penale responsabilità, una consapevolezza e volontà di ledere l'onore ed il decoro del corpo di polizia municipale di Montemarciano, e non essendo ragionevolmente ipotizzabile, alla luce delle considerazioni sopra espresse, un'evoluzione del materiale probatorio in senso favorevole all'impostazione accusatoria, deve concludersi nel senso di una assoluta superfluità del dibattimento, con conseguente sentenza di n.l.p. nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art.425 commi 1 e 3 c.p.p.

Dichiara n.l.p. nei confronti di GIANGIACOMI Bruno per il reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Ancona, 13 gennaio 2015

Il Giudice
Dott. Paola Moscaroli



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

GIP TRIB. AN II 19 GEN. 2015

IL CANCELLIERE

